



Città di Alessandria

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA – CIG 79411658A9

Art. 1 – PREMESSA. DISCIPLINA E DOCUMENTAZIONE DI GARA

1.1 La Città di Alessandria, a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n.140/302/611/18060 del 18 dicembre 2018, provvede ad indire una gara diretta all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate. La procedura è regolata esclusivamente dagli artt. 30 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il Codice), nonché dalle altre norme del Codice espressamente richiamate nei documenti di gara, trattandosi di affidamento di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

1.2 L'affidamento della concessione verrà esperimento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione relativi all'Offerta indicati nel presente Disciplinare.

1.3 La procedura di gara è interamente gestita con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Città di Alessandria (di seguito anche "Comune" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante") esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.

1.4 Il luogo di svolgimento del servizio è ALESSANDRIA, codice NUTS ITC18.

Il CIG è 79411658A9.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Antonello Paolo Zaccone, email: antonello.zaccone@comune.alessandria.it.

1.5 La documentazione di gara, messa a disposizione dei concorrenti sul profilo dell'Amministrazione è costituita dalla seguente documentazione:

A. BANDO DI GARA

B. DISCIPLINARE DI GARA E SUOI ALLEGATI:

1. Facsimile Istanza di partecipazione;
2. DGUE;
3. Schema Offerta Economica;
4. Schema di contratto;
5. Facsimile dichiarazione avvalimento;
6. Schema di contratto di avvalimento;
7. Patto di Integrità;
8. Informativa privacy;
9. Relazione di Delfino & Partners Spa (quale allegato alla Delibera C/C n.140/302/611/18060 del 18 dicembre 2018);
10. Codice Etico.



C. CAPITOLATO SPECIALE.

Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-anno-2019>), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Alessandria (<https://alessandria.acquistitelematici.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login.

Art. 2 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il Login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "*Invia quesito alla Stazione Appaltante*", presente in "*dettagli*" della gara.

Sarà possibile formulare i quesiti esclusivamente in lingua italiana entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura e/o le eventuali informazioni e precisazioni fornite dall'Amministrazione verranno rese almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli", nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti".

Il quesito sarà tradotto in FAQ, visibile nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara e pubblicato sul sito dell'Amministrazione all'indirizzo <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-anno-2019/>, nella sezione dedicata alla procedura di gara.

Non sarà possibile formulare chiarimenti verbalmente.

2.2 Eventuali rettifiche

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare (sulla piattaforma digitale) i dettagli della gara a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.

In tal caso, sarà presente una comunicazione in "*dettagli*" del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in "*Documentazione gara*" oltre che sul sito web della Città di Alessandria.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.1 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inoltrate tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruschetto "ultimi messaggi ricevuti non letti".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



Art. 3 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

DESCRIZIONE SERVIZIO	CPV	P (PRINCIPALE) S (SECONDARIA)	IMPORTO
Servizio di riscossione coattiva delle Entrate	79940000-5	P	2.970.000,00

1. Oggetto

La concessione di cui alla presente procedura ha per oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie, extratributarie e patrimoniali, della Città di Alessandria, come dettagliatamente descritte dalla Relazione di cui all'Allegato 10 al Disciplinare.

2. Durata

La concessione avrà durata di 3 (tre) anni, con possibilità per l'Amministrazione di avvalersi della ripetizione dei servizi oggetto della concessione alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due anni), e decorrerà, dalla data di stipula del contratto così come meglio precisato nell'art. 2 del Capitolato Speciale.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l'Amministrazione non abbia ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, il contratto verrà prorogato ed il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati, per un periodo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione concedente.

3. Importo

L'importo complessivo della concessione, ivi compreso l'eventuale periodo di ripetizione dei servizi di ulteriori 2 (due) anni, quale compenso riconosciuto ed erogato dal Comune al Concessionario, al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, è stimato in € 2.970.000,00= (euro duemilioninovecentosettantamila/00=).

Il valore contrattuale presuntivo della concessione è stato quantificato con riferimento alla stima dei fabbisogni dell'Amministrazione dettagliati nella relazione illustrativa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00=. Infatti, trattasi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto svolta in locali esterni alle sedi degli uffici comunali e pertanto non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

Si precisa che gli oneri interferenziali di cui sopra non ricomprendono i costi di sicurezza dei lavoratori d'impresa (invece ricompresi nel prezzo contrattuale offerto) che ciascun concorrente calolerà in base a valutazioni proprie e comunque indicherà specificatamente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, nella propria offerta economica.

4. Finanziamenti

La concessione è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, a fronte di appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 4 – VALORI ECONOMICI POSTI A BASE DI GARA

1. I valori economici a base di gara su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, sono rappresentati:
 - a. dalla **percentuale dell'11% (undicipercento) a titolo di compenso sull'importo effettivamente riscosso** (al netto degli interessi di mora, spese di notifica e di procedura), iva esclusa;
 - b. dalle misure previste dalla tabella A del D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i. in materia di rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive rivelatesi infruttuose. In tale ipotesi dovrà essere offerto un **ribasso espresso in un unico valore percentuale**.

**Art. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

5.1 La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è affidata ad una Commissione giudicatrice che procederà all'attribuzione per ciascun concorrente dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
TOTALE	100

A) OFFERTA TECNICA: MAX 60 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", ovvero i punteggi relativi agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", ovvero i punteggi relativi agli elementi quantitativi dell'offerta tecnica il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI
				D. MAX	Q. MAX
Modalità di svolgimento delle procedure preliminari	20	A.1	Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti	10	
		A.2	Modalità e tempi di adozione di azioni cautelari in relazione alla data di consegna delle liste di carico	10	
Modalità di svolgimento delle procedure di comunicazione e di riscossione a monte e/o a supporto della fase ingiuntiva, cautelare ed esecutiva	30	A.3	L'attivazione del servizio di monitoraggio e customer satisfaction attraverso verifiche a campione sulla soddisfazione del servizio svolto, sulla base di campagne concordate con l'Ente	5	
		A.4	L'attivazione del servizio di Contact-Center sino al termine indicato dall'Ente e successivo all'emissione (art. 6 del Capitolato Speciale, 4 comma, punto a): modalità rendicontazione del servizio	7	
		A.5	L'attivazione del servizio di Contact-Center dal termine indicato dall'Ente e successivo alla scadenza dell'ingiunzione (art. 6 del Capitolato Speciale, comma 4, punto b): modalità di resa e rendicontazione del servizio	8	
		A.6	Tempistica offerta per l'avvio della procedura di consegna/notifica degli atti della procedura, da esprimere come numero di giorni in diminuzione rispetto al Capitolato Speciale (45 giorni)		5
		A.7	Modalità e tempistica di adozione delle azioni esecutive	5	
		A.8	Modalità operative e funzionalità del sistema informatico utilizzate per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento a: acquisizione delle liste di carico, gestione degli aggiornamenti anagrafici e delle notifiche, gestione dei pagamenti, delle riscossioni e delle relative attività di	3	



Modalità di organizzazione del servizio	10		rendicontazione e riversamento, gestione del contenzioso		
		A.9	Numero di ore settimanali (lun-ven) di Call-Center dedicato maggiore di quello minimo richiesto (30 ore)		1
		A.10	Numero di ore di personale settimanale complessivo (lun-ven) dedicato al ricevimento pubblico presso lo sportello di Front-Office maggiore di quello minimo richiesto (20 ore)		1
		A.11	Numero dei funzionari preposti alla riscossione maggiore di quello minimo richiesto (n. 2)		2
		A.12	Numero di istituti bancari convenzionati con il Concessionario con almeno n. 3 sportelli sul territorio comunale presso i quali è possibile eseguire il pagamento senza applicazione di commissioni a carico del debitore		1
		A.13	Eventuali proposte di servizi aggiuntivi considerati accettabili dall'Ente e senza oneri per il Comune	2	

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti su 60. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Con riferimento all'elemento di valutazione "A.13", si precisa che saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, solo le proposte ritenute accettabili dalla Commissione giudicatrice in quanto di interesse per il Comune concedente, mentre quelle ritenute non accettabili non verranno considerate in alcun modo.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente definitivo determinato attraverso il metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 a 1 di parte di ciascun Commissario secondo la seguente tabella:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE LIVELLO DELLA PRESTAZIONE RISPETTO AGLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI RICHIESTI
0	Insufficiente: proposta completamente assente o completamente inadeguata
0,2	Sufficiente: proposta limitata rispondente in maniera appena adeguata agli standard
0,4	Discreto: proposta con livello di definizione poco più che soddisfacente, essenziale e semplice
0,6	Buono: proposta con livello di definizione più che discreto, adeguatamente articolata
0,8	Molto buono: proposta con livello di definizione più che buono, nonché ben articolata
1	Eccellente: proposta con livello di definizione più che ottimo, completa, elaborata con soluzioni compiute e chiare

Le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno trasformati in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate per ogni singolo elemento di valutazione.



Il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al sub criterio.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, applicando il metodo della proporzione lineare, assegnando il punteggio massimo a chi formula l'offerta migliore ed attribuendo agli altri concorrenti un punteggio in proporzione.

B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 40 punti

così distribuiti, sulle componenti poste base di gara, di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIPOLOGIA ELEMENTO
B.1	Compenso	Percentuale di ribasso rispetto alla base di gara (11%)	30	Quantitativo
B.2	Rimborso Spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose	Percentuale di ribasso rispetto alla base di gara (misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.)	10	Quantitativo

Per entrambi i criteri di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile da 0 a 1, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1-X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{max} - A \text{ soglia})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

5.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.



Città di Alessandria

I Riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La cd. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II Riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- gli operatori economici, di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 45 e 47 del Codice stesso, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, a condizione che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi artt. 7 e 8 del Disciplinare nelle misure ivi precisate.

Per la partecipazione alla gara delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, nonché quelle emanate in merito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, come previsto dall'art. 45, comma 1, art. 49 e art. 83 comma 3, del Codice, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

6.2 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

6.3 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; per i consorziati indicati quali esecutori opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

6.4 E' vietata l'associazione in partecipazione. E', altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9 del Codice).

Art. 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli operatori economici **non dovranno** trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Non dovrà sussistere divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità (Allegato 8 al Disciplinare) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.

7.1 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE (ARTICOLO 80, COMMA 1, DEL CODICE)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo paragrafo 7.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



Città di Alessandria

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione dell'art. 80, comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione da allegare al DGUE di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato dopo la condanna è stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 7.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.

7.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA (ARTICOLO 80, COMMA 2, DEL CODICE)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo paragrafo 7.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione dell'art. 80 comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.



Città di Alessandria

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.

7.3 PERSONE FISICHE DESTINATARIE DEI PROVVEDIMENTI OSTATIVI (ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL CODICE)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
- 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
- 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
 - i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

7) i direttori tecnici;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione dell'art. 80 comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.



Città di Alessandria

2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di cd. "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostantive siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostantiva o potenzialmente ostantiva, l'operatore economico deve dimostrare allegando la relativa documentazione al DGUE di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

7.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI (ARTICOLO 80, COMMA 4, DEL CODICE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione dell'art. 80 comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra, allegando al DGUE la pertinente documentazione, di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
 - il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
 - non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostantiva al rilascio del DURC.

7.5 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE A), B), C), D), E), DEL CODICE)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:



Città di Alessandria

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
1. significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 2. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione dell'art. 80 comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione a corredo di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l'avvalimento;
 - in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l'avvalimento;
 - in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione/modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al precedente paragrafo 7.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

7.6 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE F), F-BIS), F-TER), G), H), I), L), M), DEL CODICE)



Città di Alessandria

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.



7.7 MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA (ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001) (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE III, SEZIONE D, NUMERO 7, DEL DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo 7.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cd. *pantouflage* o *revolving door*), in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 8 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei paragrafi seguenti.

L'operatore economico, a tal fine, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α» della parte IV del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della medesima parte IV.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice):

a) iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 (iscrizione all'Albo Ministeriale). L'iscrizione nell'albo deve essere quella della categoria che include i soggetti con capitale sociale interamente versato pari o superiore ad euro 5.000.000,00=. In caso di raggruppamento di imprese, ciascuna impresa dovrà possedere detta iscrizione;

b) iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le medesime attività oggetto della concessione. Se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dal citato articolo o analogo registro professionale o commerciale dello Stato aderente all'UE contenente l'indicazione dell'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali. Tale requisito dovrà essere provato con l'iscrizione a uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del Codice;

Per la comprova dei requisiti a) e b) la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b), e commi 4 e 5 del Codice):

a) possedere un fatturato annuo almeno pari o superiore al valore della concessione realizzato negli ultimi tre esercizi;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.



Città di Alessandria

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

b) possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari o superiore, per anno assicurativo e per sinistro, a € 500.000,00=. In caso di RTI, tutte le imprese raggruppate dovranno possedere la copertura assicurativa per un valore proporzionale alla quota di esecuzione del servizio di relativa competenza;

c) di non aver registrato perdite di esercizio negli ultimi tre anni;

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, del Codice):

a) Il concorrente deve aver **effettuato, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente bando, servizi in concessione della riscossione coattiva** delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, per la durata unitaria (di ciascun affidamento) di almeno due anni e per conto di almeno 5 (cinque) Comuni diversi o Unioni di Comuni, di cui almeno un Comune rientrante nella fascia II, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 507/93 (comuni capoluoghi di Provincia e Comuni superiori a 60.000 abitanti).

Si precisa che tali servizi devono essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) e che, trattandosi di servizi prestati a favore di Comuni, o Unioni di Comuni, sono provati da attestazioni rilasciate e vistate dagli stessi;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 4 e all. XVII parte II del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati o attestazioni rilasciati dalle amministrazione contraenti, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

b) Il concorrente deve dimostrare di avere una **struttura idonea per lo svolgimento del servizio sul territorio del Comune di Alessandria, ovvero di impegnarsi ad aprirlo entro e non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto**, composta da almeno due Funzionari preposti alla riscossione e non meno di dieci addetti alle notifiche;

c) certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione dei tributi e/o entrate locali rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo;

NOTA BENE:

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS resa disponibile da ANAC, fatti salvi impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste da parte dell'Amministrazione. Si rinvia al riguardo alle disposizioni di cui all'art. 216, comma 13 del Codice.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi all'apposito link sul Portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> - "Accesso riservato all'Operatore economico"), secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PassOE ovvero del documento, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC, che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PassOE, rilasciato dal sistema, dovrà essere inserito nella Busta elettronica "Documentazione Amministrativa" di cui al successivo art. 14 del Disciplinare.



8.4 MISURA DEL POSSESSO DEI REQUISITI (impresa singola/impresе riunite/consorzi/GEIE)

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante, mentre la **misura del possesso dei requisiti di ordine speciale**, a seconda che il concorrente sia un'impresa singola o un raggruppamento o un consorzio, è disciplinata come segue.

→ Il **concorrente singolo** può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sopra indicati relativi alla prestazione dei servizi oggetto di concessione.

→ I **soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g)** del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 lettere a) e b), il requisito di carattere economico-finanziario di cui al paragrafo 8.2 lett. c), il requisito di carattere tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.3 lett. c), devono essere **posseduti** da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di carattere economico-finanziario di cui al paragrafo 8.2 lett. a) e i requisiti di carattere tecnico professionale di cui al paragrafo 8.3 lettere a) e b) devono essere soddisfatti nei termini di seguito indicati: ciascuno dei requisiti è cumulabile, fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria del requisito pari almeno al 60% e la mandante nella misura minima del 10% fino alla concorrenza del 100%.

Il requisito di carattere economico-finanziario di cui al paragrafo 8.2 lett. b) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti.

→ I **soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lettere b) e c)** del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 lettere a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 9 – AVVALIMENTO

9.1 Ai sensi dell'art. 172, comma 2, del Codice, è ammesso l'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3 del Disciplinare.



Città di Alessandria

È consentito l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano messi a disposizione dell'ausiliata, in relazione all'esecuzione della concessione, le risorse e l'apparato organizzativo dell'impresa ausiliaria in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Non è invece consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Quanto ai limiti e alle modalità del ricorso all'avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice.

9.2 L'operatore economico qualora intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la documentazione di cui al successivo paragrafo 14.2 del Disciplinare.

Art. 10 - SUBCONCESSIONE – SUBAPPALTO

10.1 E' vietata la subconcessione del servizio.

10.2 E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del Codice con le modalità di cui al comma 2 e seguenti della stessa norma e con i limiti indicati qui di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Capitolato Speciale possono essere date in subappalto le attività di stampa, inoltre e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella dichiarazione di cui al modello "Allegato A – Parte C" al bando, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi.

10.3 Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate e consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Art. 11 – GARANZIA PROVVISORIA

11.1 L'offerta è corredata anche da:

→ una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a euro 59.400,00= (corrispondente al 2% dell'importo complessivo presunto della concessione di euro 2.970.000,00=) a favore della Città di Alessandria:

→ una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

11.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

11.3 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:



Città di Alessandria

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

11.4 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

11.5 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere presentate sottoscritte con firma elettronica dall'operatore economico in una delle seguenti forme:

- documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale anche del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m. e i.

11.6 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11.7 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.



Città di Alessandria

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Art. 12 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a euro 140,00=, secondo le modalità indicate nella Deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018 nonché le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità stessa ed in vigore dal 01/01/2019 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

Art. 13 – TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

13.1 Termini

L'Offerta dovrà essere composta da tre Buste telematiche

- “Documentazione amministrativa”
- “Offerta tecnica”
- “Offerta economica”

Il cui contenuto è descritto ai successivi artt. 14, 15 e 16 del Disciplinare, che dovranno essere inserite nella Piattaforma digitale e trasmesse, a pena di esclusione dalla gara, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno martedì 30 luglio 2019**.

In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro tale termine per malfunzionamenti del portale, l'Amministrazione prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento dello stesso.

13.2 Modalità

Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono prendere visione delle *"Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica"*, disponibili sulla piattaforma digitale delle gare telematiche della Città di Alessandria (<https://alessandria.acquistitelematici.it>), ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - *"ultime gare pubblicate"* ovvero in *"Bandi di gara"*, selezionare, in dettagli, *"avvia la procedura di partecipazione"*.

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione dell'offerta tecnica e la documentazione dell'offerta economica di cui al presente Disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare *"Trasmetti e conferma la partecipazione"* e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce *"In che forma desidera partecipare?"*. Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.

L'Azienda o il Professionista corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su *"Aggiungi un componente al raggruppamento"* è possibile inserire i dati dell/i componente/i.



Città di Alessandria

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, la dichiarazione di avvalimento e il relativo schema di contratto di avvalimento dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Dovranno essere inserite tra la documentazione amministrativa l'istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, DGUE, le dichiarazioni e documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione, nonché gli ulteriori documenti di seguito descritti.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

a. La domanda di partecipazione è **redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1** del Disciplinare, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, e alla quale deve essere **allegata** copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 e s.m. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di assolvimento della stessa in modo virtuale.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24" e dovrà constare di una copia in formato elettronico, firmata digitalmente dall'avente titolo, del Mod. F24 standard, indicando codice tributo 2505, codice rateazione/mese 0101, codice ufficio TSF.

In caso di concorrente esentato dall'assolvimento dell'imposta da bollo dovrà allegare a sistema idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

La violazione delle disposizioni sull'imposta di bollo non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

b. Nella domanda il concorrente deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.



c. Nella domanda il concorrente deve indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata.

d. La domanda di partecipazione **deve essere firmata digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa e inserita nell'apposito campo obbligatorio. In tale seconda ipotesi il concorrente allega copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, il concorrente allega la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituito, la domanda deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dal consorzio medesimo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla Piattaforma telematica (Allegato 2 del Disciplinare), da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato secondo le modalità di seguito riportate.

Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della



Città di Alessandria

normativa nazionale (*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016*).

Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 del Codice, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di affidamento della concessione.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

→ Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

→ Nella sezione B – informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

→ In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "*Documentazione in caso di avvalimento*":

- 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) autenticato con le modalità previste dal precedente art. 11.1 del Disciplinare. Nel contratto l'ausiliaria si deve obbligare, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria firmato digitalmente;

→ La sezione D deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in **subappalto**.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al precedente art. 6 del Disciplinare (Sezioni A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**».



Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non è da compilare poiché non pertinente alla procedura di gara.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere **presentato e sottoscritto digitalmente** dal rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico nei termini di cui al precedente paragrafo 14.1.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (da rendere nella domanda di partecipazione alla voce "dichiarazioni ulteriori")

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

→ dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

→ l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;

→ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

→ accetta in ogni sua parte il Capitolato Speciale, il disciplinare e gli altri documenti di gara ad esso allegati e di accettare senza riserve tutti i termini e le condizioni in essi contenuti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;

→ accetta l'eventuale consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, anche nelle more della sottoscrizione del contratto;

→ dichiara di non eccipire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come circostanze contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato;

→ si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;



Città di Alessandria

→ di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

→ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico allegato al Disciplinare, adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione della Giunta n. 30 del 28/01/2014, allegato al Disciplinare, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

→ di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Patto di Integrità del Comune di Alessandria in materia di contratti pubblici, allegato al Disciplinare, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e a farle rispettare;

→ *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

→ *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

→ di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

→ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità di quanto dichiarato, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

→ di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto, motivandone le ragioni, di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, e di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;

→ di essere a conoscenza che le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al concorrente, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti";

→ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'Offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere contenuta nell'Offerta tecnica e dovrà esser adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

→ di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;

→ di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare all'Amministrazione, a norma dell'art. 73 comma 4 del Codice, tutte le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara;

→ di essere informato sul regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e sull'art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato relativo alla presente procedura, che si intende integralmente trascritto, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.



14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La documentazione di cui al presente paragrafo, da prodursi in formato elettronico ovvero con scansione del documento cartaceo, dovrà esser firmata digitalmente, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, dai diversi soggetti aventi titolo come specificato ai paragrafi precedenti.

Il concorrente allega:

1. **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'**avvalimento** ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. **Garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da inserire nell'apposito spazio previsto. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. **Ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC**; il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "*Contributo Anac*", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale;
4. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'**avvalimento** la **documentazione** all'uopo indicata al precedente paragrafo 14.2.
5. **Modello "Patto di Integrità"** (Allegato 8 del Disciplinare), firmato digitalmente, con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, per accettazione dal rappresentante legale/procuratore del concorrente;
6. **Copia del Capitolato Speciale**, firmato digitalmente, con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, per accettazione dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

14.4.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione firmata digitalmente con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1 attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



Città di Alessandria

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

Una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nel campo obbligatorio “Offerta tecnica” - fase 3, dovrà esser inserita, **a pena di esclusione**, una **relazione tecnica dei servizi offerti** con le modalità di seguito precisate.

L'offerta tecnica **deve rispettare le caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale**, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Tale relazione dovrà: risultare coerente con il proprio piano economico finanziario; avere una lunghezza non superiore a 15 facciate, redatta in formato A4 (comprensiva di eventuali tavole o grafici) utilizzando il carattere *Calibri* – corpo 11; essere articolata nei paragrafi sotto elencati contrassegnati da A.1 a A.13, nonché rispondere puntualmente ed esaurientemente a quanto richiesto per ogni paragrafo:

A.1: Modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti inadempienti;

A.2: modalità e tempi di adozione di azioni cautelari in relazione alla data di consegna delle liste di carico;

A.3: L'attivazione del servizio di sollecito bonario pre-ingiunzione, modalità di resa e rendicontazione del servizio;

A.4: L'attivazione del servizio di Contact-Center sino al termine indicato dall'Ente e successivo all'emissione dell'ingiunzione (art. 6 del Capitolato Speciale, 4 comma, punto a): modalità di resa e rendicontazione del servizio;

A.5: L'attivazione del servizio di Contact-Center dal termine indicato dall'Ente e successivo alla scadenza dell'ingiunzione successivo (art. 6 del Capitolato Speciale, 4 comma, punto b): modalità di resa e rendicontazione del servizio;

A.6: Tempistica offerta per l'avvio della procedura di consegna/notifica degli atti della procedura, da esprimere come numero di giorni in diminuzione rispetto al Capitolato Speciale (45 giorni);

A.7: Modalità e tempistica di adozione delle azioni esecutive;

A.8: Modalità operative e funzionalità del sistema informatico utilizzate per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento a: acquisizione delle liste di carico, gestione degli aggiornamenti anagrafici e delle notifiche, gestione dei pagamenti, delle riscossioni e delle relative attività di rendicontazione e riversamento, gestione del contenzioso;

A.9: Numero di ore settimanali (lun-ven) di Call-Center dedicato maggiore di quello minimo richiesto (30 ore);

A.10: Numero di ore di personale settimanale complessivo (lun-ven) dedicato al ricevimento pubblico presso lo sportello maggiore di quello minimo richiesto (20 ore);

A.11: Numero due funzionari preposti alla riscossione e non meno di dieci addetti alle notifiche;

A.12: Numero di istituti bancari convenzionati con il Concessionario con almeno n. 3 sportelli sul territorio comunale presso i quali è possibile eseguire il pagamento senza applicazione di commissioni a carico del debitore;

A.13: Eventuali proposte di servizi aggiuntivi, considerati accettabili dalla Commissione giudicatrice e senza oneri per il Comune.

L'offerta tecnica **dovrà essere firmata digitalmente**, con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà esser presentata e firmata digitalmente con le modalità previste al precedente paragrafo 14.1.

NOTA BENE:

Il Concessionario sarà **vincolato**, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria Offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi indicati nell'art. 5 del Disciplinare.



Restano escluse da tale obbligo solo le proposte di servizi aggiuntivi ritenute non accettabili in sede di valutazione dell'Offerta tecnica.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario **integrerà l'oggetto del contratto**; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'Offerta economica dell'aggiudicatario.

L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario potrà comportare la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Nell'elaborato tecnico non dovranno essere inseriti riferimenti a prezzi e/o ribassi e/o altre indicazioni relative all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara.

Art. 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

16.1 Nella busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l'Offerta economica da redigere in conformità al modello pubblicato (Allegato 3 al Disciplinare), alla quale **deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.**

16.2 L'Offerta economica **dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:**

a) l'indicazione, in cifre e in lettere, della **percentuale di ribasso sul compenso dell'11% (undici per cento) da applicare sull'ammontare complessivo delle somme effettivamente riscosse** a titolo di recupero dei crediti, sanzioni e interessi dovuti al Comune concedente (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura), che il concorrente intende offrire come corrispettivo in caso di aggiudicazione, iva esclusa.

Tale percentuale di ribasso, deve avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali e deve essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

La percentuale di compenso non deve essere superiore all'11% (undici per cento), a pena di invalidità dell'offerta ed esclusione del concorrente.

b) l'indicazione, in cifre e in lettere, della **percentuale di ribasso da applicare alle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.**, in materia rimborso al Concessionario delle spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose.

Per tale ipotesi, dovrà essere offerto un unico valore di percentuale in ribasso da applicarsi ad ogni tipologia di spesa.

In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

c) l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, in cifre e in lettere dei **costi interni** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nei prezzi offerti.

d) l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, in cifre e in lettere dei **costi della manodopera** propri dell'attività dell'impresa concorrente, inclusi nei prezzi offerti (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice).

16.3 L'Offerta economica, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere accompagnata da un **Piano economico-finanziario** nel quale il concorrente deve evidenziare:



Città di Alessandria

- il valore complessivo della concessione determinato, ai sensi dell'art. 167 del Codice, dalla presunta totalità dei ricavi generata dallo sfruttamento della concessione;
- la coerenza con l'offerta presentata, sia per la parte tecnico-gestionale che per la parte economica;
- le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- la completa assunzione del rischio operativo da parte del concorrente;
- il conto economico e il programma degli investimenti, per tutto il periodo della concessione.

Il Piano economico-finanziario dovrà essere firmato digitalmente, con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati il Piano dovrà esser presentato e firmato digitalmente con le modalità previste al precedente paragrafo 14.1.

→ L'Offerta economica **dovrà essere firmata digitalmente**, con le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà esser presentata e firmata digitalmente con le modalità previste al precedente paragrafo 14.1.

→ L'Offerta Economica deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica" – fase 4.

NOTA BENE

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo quanto già precisato al precedente paragrafo 14.1 sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24".

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo indeterminato, ovvero plurime o alternative.

Art. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

17.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

17.2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi



Città di Alessandria

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti nel servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice).

17.3 Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

17.4 Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sulla piattaforma telematica, in Cruscotto "*ultimi messaggi ricevuti non letti*", ovvero in "*Area Messaggi*", visionabile nella tendina a sinistra.

Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando "*Rispondi al messaggio*" (ove comporre il Testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

17.5 In caso di inutile decorso dell/i termine/i assegnato/i per la regolarizzazione e/o integrazione e/o presentazione di chiarimenti, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 18 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Alessandria– Saletta dei Lavori Pubblici terzo piano - Piazza della Libertà n. 1 - 15121 Alessandria, il giorno 5 agosto 2019 alle ore 9.00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'*operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara* (ovvero selezionare "*Dettagli*" della gara e "*Assisti alla seduta di gara*").

In particolare, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del RUP*" e s.m.i., il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 17 del Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Art.19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

19.1 La Commissione giudicatrice verrà nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Essa viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.



19.2 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

19.3 La Stazione Appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

20.1 Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procede allo sblocco della documentazione “Offerta tecnica” delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

20.2 Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione aggiudicatrice procederà all’esame e valutazione delle Offerte tecniche ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell’Offerta economica dei predetti operatori.

20.3 In successiva seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, e si procederà allo sblocco della documentazione “Offerta economica”, dando evidenza dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per gli elementi di valutazione economica e per quelli di valutazione tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’Offerta economica e per l’Offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 22 del Disciplinare.

20.4 Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21 del Disciplinare.

Art. 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

21.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute anormalmente basse.

21.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.



21.3 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 22 del Disciplinare.

Art. 22 – AGGIUDICAZIONE

22.1 All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimette al RUP tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

22.2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

22.3 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di affidare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

22.4 L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

22.5 In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

22.6 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

22.7 Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

22.8 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

22.9 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



Città di Alessandria

22.10 L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

22.11 Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

22.12 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 23 – ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY

23.1 Per l'accesso agli atti di gara si rinvia all'art. 53 del Codice, alla L. n. 241/1990 e al D.P.R. 184/2006.

23.2 La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo per ciascun concorrente di autorizzare l'Amministrazione a concedere la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli atti, in base alla normativa vigente.

23.3 Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti presentate da altri concorrenti, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, occorre che il concorrente precisi analiticamente, in allegato all'Offerta tecnica di cui alla busta "Offerta Tecnica", quali sono le informazioni e/o documentazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, per le quali manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

L'Amministrazione si riserva di valutare la fondatezza delle ragioni di opposizione al diritto di accesso dei soggetti interessati.

23.4 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara

Art. 24 – CONTROVERSIE

24.1 Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole entro i successivi trenta giorni dall'insorgenza delle stesse.

Le controversie, se non risolte in via bonaria, saranno deferite al Tribunale di Alessandria ovvero, laddove competente, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

24.2 Avverso gli atti e i provvedimenti della presente procedura che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte secondo le modalità e i termini di cui al Codice dei contratti pubblici e al D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

24.3 Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si prevede che è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi dell'arbitrato.

24.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento

(Antonello Paolo Dr. Zaccone)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 D.Lgs. 82/2005)



Città di Alessandria

Allegati al Disciplinare:

1. Facsimile istanza di partecipazione;
2. DGUE;
3. Schema Offerta Economica;
4. Schema di contratto;
5. Facsimile dichiarazione avalimento;
6. Schema di contratto di avalimento;
7. Patto di Integrità;
8. Informativa privacy;
9. Relazione di Delfino & Partners Spa (quale allegato alla Delibera C/C n.140/302/611/18060 del 18 dicembre 2018);
10. Codice Etico.